Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 29 luglio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 maggio 1977, n. **441.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'accordo stesso.

Art. 3.

E' concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 70.430.060 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1975 al 31 dicembre 1976.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 3 si provvederà a carico del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA CONCERNENTE IL RIFORNIMENTO IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, ai sensi dell'allegato V, punto 5, del trattato di pace con l'Italia e nello spirito della feconda collaborazione tra i due Paesi e le popolazioni confinanti, quanto segue:

Art. 1.

Il rifornimento idrico del comune di Gorizia viene disciplinato in via transitoria fino al 31 dicembre 1976 dalle norme di cui all'accordo italo-jugoslavo stipulato il 18 luglio 1957 e scaduto il 15 settembre 1975.

Art. 2.

Per l'acqua fornita dalla Goriski vodovodi in Nova Gorica per il consumo del comune di Gorizia resta concordato il prezzo di L. 27 (ventisette) al metro cubo a decorrere dal 16 settembre 1975.

Art. 3.

Il presente accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche.

FATTO a Nova Gorica il 21 novembre 1975 in duplice originale in lingua italiana e slovena, ambedue i testi facenti uguale fede.

p. *La Repubblica italiana*
Vincenzo MOLINARI

p. *La Repubblica socialista federativa di Jugoslavia*
IVO MURKO

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 19 luglio 1977, n. 442.

Contributo al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (C.I.E.M.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'erogazione a favore del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (C.I.E.M.) del controvalore in lire di corone danesi 342.920, da versarsi a titolo di contributo per le quote di partecipazione dell'Italia al Consiglio stesso relativo al periodo dal 1° luglio 1968 al 31 ottobre 1974.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 55 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 19 luglio 1977, n. **443.**

Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per la presentazione della domanda intesa ad ottenere il contributo di lire 400 per ogni grado ettolitro di vino ceduto alle distillerie entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 1974, **n. 214**, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, è prorogato fino al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulle disponibilità residue degli stanziamenti recati dall'articolo 1, lettera *a*), della legge 11 aprile 1974, n. 179.

A tal fine le dette disponibilità saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — PANDOLFI — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 22 luglio 1977, n. **444**.

Modifica alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di età ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1977, n. **445**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, n. 1027, relativo al conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza in giudizio degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per le attività marinare, per l'agricoltura, per il commercio, alberghieri e femminili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, n. 1027, con cui si conferisce all'Avvocatura generale dello Stato la rappresentanza in giudizio degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per le attività marinare, per l'agricoltura, per il commercio, alberghieri e femminili;

Considerato che la denominazione « Avvocatura generale dello Stato », risultante nel decreto sopra citato, va sostituita con quella di « Avvocatura dello Stato », comprensiva sia dell'Avvocatura generale che delle avvocature distrettuali dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, n. 1027, citato nelle premesse, è rettificato nel senso che la denominazione « Avvocatura generale dello Stato », ivi risultante, è sostituita con quella di « Avvocatura dello Stato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — BONIFACIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1977, n. **446**.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza in giudizio degli istituti tecnici dotati di personalità giuridica, non compresi nel regio decreto 8 giugno 1940, n. 779.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 1002, concernente la rappresentanza e difesa in giudizio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli istituti tecnici dotati di personalità giuridica;

Considerato che il predetto decreto è stato erroneamente emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa di tutti gli istituti tecnici dotati di personalità giuridica non compresi nel regio decreto 8 giugno 1940, n. 779, nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 2.

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 1002, citato nelle premesse, è revocato. Sono salvi gli effetti da esso prodotti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — BONIFACIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 40

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di Caulonia.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla coalizione di maggioranza del consiglio comunale di Caulonia, cui la legge assegna trenta membri, si è prodotta da alcuni mesi una profonda frattura che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1977.

Invero scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1976, entro il quale il bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione di Reggio Calabria del comitato regionale di controllo, con ordinanza del 10 gennaio 1977, assegnava il termine di giorni trenta decorrenti da detta data per l'approvazione del bilancio.

Il consiglio comunale si riuniva il 28 gennaio 1977 e, presenti venti consiglieri, respingeva, con quindici voti contrari e cinque astenuti, il bilancio presentato dalla giunta.

Con successiva ordinanza in data 14 febbraio 1977, la sezione provinciale del comitato di controllo assegnava un ulteriore termine di giorni tredici.

Il consiglio comunale veniva quindi nuovamente convocato in prima e seconda convocazione per i giorni 15 e 22 febbraio.

La seduta di prima convocazione andava deserta per mancanza del numero legale, essendo presenti solo undici consiglieri su trenta, mentre quella di seconda convocazione si concludeva ancora con una votazione di non approvazione del bilancio.

In conseguenza, con ordinanza adottata nella seduta del 24 febbraio 1977, il comitato di controllo provvedeva alla nomina di un commissario «ad acta» per la deliberazione in via sostitutiva del bilancio di previsione per l'esercizio 1977, a norma del citato art. 4, quinto comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Considerato che il consiglio comunale di Caulonia ha dimostrato di non essere in grado di esprimere una maggioranza e che da tale incapacità deriva una assoluta impossibilità di funzionamento della civica azienda, il prefetto ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale, del quale ha disposto intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Caulonia rimasto carente in ordine al bilancio del 1977 che è stato, poi approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 29 aprile 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caulonia (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Francesco Pensabene.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida il consiglio comunale di Caulonia (Reggio Calabria) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1977 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 aprile 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caulonia (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Pensabene è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1977

LEONE

COSSIGA

(8115)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quindici-Geri, in Gavardo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Quindici Geri, con sede in Gavardo (Brescia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quindici Geri, con sede in Gavardo (Brescia);

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8013)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1977.

Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata « Laguna di Orbetello (parte nord) » per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974;

Considerato che a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai suddetti criteri vennero indicate alcune zone umide. tra le quali la « Laguna di Orbetello - parte nord » in appresso descritta, ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale;

Riconosciuto che, la zona denominata « Laguna di Orbetello - parte nord »:

a) è l'unico esempio di laguna continentale della costa tirrenica italiana e che inoltre costituisce un esempio assai rappresentativo di una categoria di zone umide caratteristica della propria regione biogeografica;

b) è determinante nei confronti della avifauna acquatica migratoria, dando regolare supporto ad altre 10.000 anatidi e folaghe;

c) offre regolare sosta al Fenicottero roseo (Phoenicoptorus ruber) essendo quindi a questo fine l'unica stazione di sosta per questa specie dell'Italia continentale e peninsulare;

d) costituisce area di nidificazione regolare della Albanella minore, specie compresa nell'elenco delle specie minacciate redatto dal Consiglio d'Europa;

e) è prossima al lago di Burano, pure di importanza internazionale, con il quale costituisce un complesso di eccezionale rilevanza per la sosta, lo svernamento, l'alimentazione e la nidificazione degli uccelli acquatici;

f) è oggetto di studi e ricerche anche da parte di numerosi istituti universitari essendo a tal fine bene situata ed attrezzata;

g) offre particolari opportunità per promuovere l'apprezzamento e la conoscenza delle zone umide da parte dei cittadini;

h) è in condizioni di essere effettivamente e razionalmente gestita, sia dal punto di vista fisico che da quello amministrativo;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale ed avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, art. 4, comma *h*), che definisce la competenza degli organi statali in materia di protezione della natura con salvezza degli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato;

Decreta:

La zona umida denominata « Laguna di Orbetello parte nord », situata in comune di Orbetello (provincia di Grosseto, regione Toscana) è dichiarata di valore internazionale ai sensi della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i seguenti confini riportati anche nella planimetria allegata al presente decreto « Bocca dell'Albegna, riva sinistra del fiume Albegna, Torre Saline, strada statale Aurelia (lato interno) fino al sottovia ferroviario, C. Patanella, Casale della Giannella, mare Tirreno » per una superficie di Ha 887 circa.

Il presente decreto è inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

Laguna di Orbetello
(parte)
Sup. Ha, 887 c.ca
Com.: Orbetello
Prov.: Grosseto
Reg.: Toscana
F. Albegna
K.151
Torre Saline
Bocca dell'Albegna
K.150
Stazione di Albinia
Canale Nuovo di Fibbia
Via Aurelia
(S.S.N.1)
K.147
Mare Tirreno
C. Patanella
Vivaio Matteuzzi
C. Giannella
Tombolo della Giannella
Laguna di Ponente
lo Stagnone
confine a monte
0
1
2 Km
Scala 1:25.000

(8057)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pellemarfi, in Martina Franca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pellemarfi di Martina Franca (Taranto), con effetto dal 15 gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 10 marzo 1976, 13 aprile 1976 e 15 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pellemarfi di Martina Franca (Taranto), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8015)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1977.

Classificazione delle corporazioni dei piloti, a norma dell'art. 98 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952;

Visto l'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 952, a norma del quale le corporazioni già di terza categoria sono inserite nella seconda;

Visto il proprio decreto 2 marzo 1956, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata l'opportunità di riepilogare in un unico provvedimento la ripartizione in categorie delle esistenti corporazioni dei piloti dei porti;

Ritenuto altresì necessario elevare dalla seconda alla prima categoria le seguenti corporazioni: Bagnoli-Pozzuoli, Fiumicino, Gaeta, Gela, Marina di Carrara, Milazzo, Olbia, Piombino;

Tenuto conto del movimento annuo delle navi a propulsione meccanica e delle difficoltà del pilotaggio nei luoghi dove prestano servizio le corporazioni;

Decreta:

Le corporazioni dei piloti esistenti nei porti dello Stato sono così classificate:

Prima categoria:

Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Gela, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Torres, Piombino, Ravenna, Sarroch, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia;

Seconda categoria:

Anzio, Barletta, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Imperia, Licata, Lipari, Manfredonia, Marsala, Monfalcone, Monopoli, Porto Empedocle, Portoferrario, Porto Santo Stefano, Reggio Calabria, Salerno, Sant'Antioco.

Il sopracitato decreto ministeriale 2 marzo 1956, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1977

Il Ministro: RUFFINI

(8049)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cogorno.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 aprile 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la Basilica dei Fieschi, sita in comune di Cogorno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cogorno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte de' proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè le cose immobili che la compongono, con particolare riguardo agli edifici circostanti alla storica Abbazia di S. Salvatore dei Fieschi, costituiscono un complesso di alto valore estetico e tradizionale dove si rileva una particolare concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro dell'uomo e riconosciuto che tale complesso deve poter essere goduto, anche nelle sue interazioni paesaggistiche col sito di particolare amenità e bellezza, costituente quadro naturale di gran pregio, dalle strade di accesso e circostanti;

Decreta:

La zona circostante la Basilica dei Fieschi sita nel territorio del comune di Cogorno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

ovest: strada comunale Chiavari-Conscienti, a partire, a sud, dalla strada comunale dell'Oratorio, a nord, fino all'intersezione col fosso di Rodanea;

nord: fosso di Rodanea, a partire, a ovest, dall'intersezione con la strada di Chiavari-Conscienti, a est, fino all'intersezione con la strada vicinale della Guasca;

est: strada comunale Cogorno-Breccanecca, proseguendo con la strada vicinale della Guasca, a partire, a sud, con l'intersezione della strada Cogorno-Breccanecca con il fossato di San Salvatore, a nord, fino alla intersezione della strada vicinale della Guasca con il fossato di Rodanea;

sud: strada comunale dell'Oratorio, a partire, a ovest, dal bivio della strada comunale Chiavari-Conscienti, fino al fossato di San Salvatore, quindi il fossato di San Salvatore, fino all'intersezione, ad est, con la strada comunale Cogorno-Breccanecca.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova curerà che il comune di Cogorno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 25 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Verbale n. 63

L'anno 1974, addì 22 del mese di aprile, alle ore 16, in apposita sala della soprintendenza ai monumenti della Liguria, previa rituale convocazione, s'è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova, sotto la presidenza del prof. dott. Corrado Maltese, subentrato nella carica a seguito delle dimissioni rassegnate dall'avv. Giorgio Zanotti e per gli effetti del decreto ministeriale 11 settembre 1973.

(*Omissis*).

2) COGORNO (Genova) - Vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 della zona circostante la Basilica dei Fieschi.

(*Omissis*).

Riferisce il presidente che la zona in oggetto è costellata da costruzioni, anche in corso d'opera, gravemente pregiudizievoli alle bellezze naturali del sito ed ai suoi valori estetico-tradizionali.

Replica il sig. sindaco che la zona in narrativa è tutelata al massimo da istrumento urbanistico, concordato con la stessa soprintendenza e prevedente interventi della medesima al momento del rilascio di licenze edilizie.

(*Omissis*).

Sicché, siccome proposto dal presidente, (*omissis*), si conclude proponendo di includere nei pubblici elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Cogorno così delimitato a confini:

ovest: strada comunale Chiavari-Conscienti, a partire, a sud, dalla strada comunale dell'Oratorio, a nord, fino all'intersezione col fosso di Rodanea;

nord: fosso di Rodanea, a partire, a ovest, dall'intersezione con la strada di Chiavari-Conscienti, a est, fino all'intersezione con la strada vicinale della Guasca;

est: strada comunale Cogorno-Breccanecca, proseguendo con la strada vicinale della Guasca, a partire, a sud, con l'intersezione della strada Cogorno-Breccanecca con il fossato di San Salvatore, a nord, fino all'intersezione della strada vicinale della Guasca con il fossato di Rodanea;

sud: strada comunale dell'Oratorio, a partire, a ovest, dal bivio della strada comunale Chiavari-Conscienti, fino al fossato di San Salvatore, quindi il fossato di San Salvatore, fino all'intersezione, ad est, con la strada comunale Cogorno-Breccanecca.

(*Omissis*).

(8022)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1977.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana, in Massa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, che istituisce il Consorzio per la zona industriale apuana, e successive modificazioni;

Visto lo statuto del suddetto consorzio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1949, n. 95, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1664;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1972, con il quale è stata stabilita la composizione del collegio dei revisori dei conti del consorzio predetto;

Considerata la necessità di provvedere ai sensi dell'art. 13 dello statuto del precitato consorzio, alla ricostituzione del collegio stesso, scaduto il 2 maggio 1971;

Viste le designazioni all'uopo fatte dal Ministero del tesoro e dagli enti consorziati;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 1979 il collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana, è composto come segue:

Gambino dott. Salvatore, della ragioneria provinciale dello Stato di Massa, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Mantengoli dott.ssa Anna, ispettore superiore, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Andrei rag. Stefano, membro effettivo, in rappresentanza degli enti consorziati;

Conti rag. Mario, direttore aggiunto di ragioneria presso la ragioneria provinciale dello Stato di Massa, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Valenzi dott. Enrico, ispettore superiore, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Magnani dott. Pietro, membro supplente, in rappresentanza degli enti consorziati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8098)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro ricerche meridionali ora I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 12 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Centro ricerche meridionali ora I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli, con effetto dal 1° febbraio 1976;

Visti i decreti ministeriali 9 settembre 1976, 26 novembre 1976 e 18 aprile 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro ricerche meridionali ora I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8263)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1977.

Norme riguardanti l'ammasso privato delle carni bovine.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine previsti dai regolamenti della Comunità economia europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine che prevede tra l'altro all'art. 5 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 989/69 del 15 luglio 1968 e n. 1071/68 del 25 luglio 1968 concernenti, rispettivamente, le norme generali e quelle di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1531/77 del 7 luglio 1977, con il quale è stato deciso di far luogo a partire dal 18 luglio 1977, alla concessione di un aiuto all'ammasso privato di carni bovine, quarti anteriori di bovini adulti;

Considerato che con lo stesso regolamento (CEE) n. 1531/77 è previsto che il contraente, prima dell'immagazzinamento, possa tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di disossamento o di taglio rimanga in magazzino per l'intera durata del contratto;

Considerata l'urgenza di provvedere alla immediata esecutività del citato regolamento (CEE) n. 1531/77 su tutto il territorio nazionale;

Visto il regolamento (CEE) n. 937/77 del 29 aprile 1977 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Decreta:

Art. 1.

Per la conclusione ed il controllo dell'esecuzione dei contratti di ammasso privato di carni bovine, quarti anteriori di bovini adulti, indicati nelle premesse, provenienti da bovini di origine comunitaria, macellati nella Comunità da non oltre dieci giorni, in macelli abilitati in osservanza della direttiva (CEE) del 26 giugno 1964, e successive integrazioni e modificazioni, e ammassati allo stato congelato, con diritto all'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1531/77 del 7 luglio 1977 si osservano le condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato del prodotto indicato al precedente art. 1, relativamente alle domande presentate dal 18 luglio 1977, si intende l'immissione e la conservazione in magazzinaggio del prodotto stesso in idonee attrezzature frigorifere di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

Prima delle operazioni di congelamento l'ammassatore può tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di taglio o disossato venga immessa in magazzino e tenuta in ammasso per l'intera durata del contratto e a condizione che per ogni 100 kg di carni con osso avviate a disossamento vengano immagazzinati almeno 70 kg di carni disossate.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso con l'accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione col quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

Prodotto per il quale è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in £/ton. per un periodo di ammasso		Importo in £/ton.	
	di 5 mesi	di 6 mesi	Da aggiungere mensilmente	Da detrarre giornalmente
Quarti anteriori, freschi o refrigerati, provenienti da bovini adulti	355.350	331.100	27.500	824

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato con osso ed al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura;

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1531/77 del 7 luglio 1977, può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolge un'attività nel settore del bestiame e delle carni e sia iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza del funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonché di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato, anche se proveniente da bovini di origine comunitaria macellati nella Comunità da non oltre dieci giorni e che non sia stato abbattuto in macelli abilitati in osservanza della direttrice (CEE) del 26 giugno 1964.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato e all'A.I.M.A. dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare possibilmente non siano inferiori a 50 quintali.

Nel caso l'ammassatore intenda tagliare o disossare tutta o parte la quantità di prodotto, posteriormente alla pesatura dello stesso nella presentazione con osso, e senza soluzione di continuità, verrà effettuata l'operazione di disossamento, terminata la quale, la carne risultante dal taglio o disossamento verrà nuovamente pesata e, se detto peso sarà eguale o superiore al predetto limite del 70% del peso della carne stessa con osso, verrà accettata all'ammasso ed avviata alle celle frigorifere; di questa seconda pesatura e dell'accettazione all'ammasso il funzionario dell'ispettorato farà specifica menzione nel verbale di immissione in ammasso.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, dopo il ricevimento della lettera dell'A.I.M.A. di accettazione della domanda di conclusione di contratto di cui al successivo art. 5 da parte dell'ammassatore, e devono essere completate entro il quarantesimo giorno a partire da quello della data di spedizione da parte dell'A.I.M.A. della lettera stessa.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90% di tale quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata.

La parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilità in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

L'aiuto non viene corrisposto qualora la quantità di prodotto ammassato risulti inferiore al 90% della quantità oggetto di contratto.

Nel caso il prodotto venga totalmente disossato, la percentuale del 90% di cui ai commi precedenti è fissata all'85% riferita al prodotto con osso.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso dei predetti tipi di carni bovine con osso deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede in Roma - Via Palestro, 81, e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare, relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 300, e se la conservazione verrà effettuata allo stato di prodotto con osso e/o allo stato di prodotto disossato indicando per questo secondo caso i relativi quantitativi di prodotto;

d) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di 5 o 6 mesi con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

e) data e sottoscrizione della domanda.

Ogni singola domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa delle qualità di impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

due copie del certificato rilasciato da non oltre tre mesi comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

due copie del certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato alla presente deliberazione e sottoscritto con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune;

fidejussione bancaria — rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dalla A.I.M.A. — d'importo pari a 10 unità di conto per quintale di prodotto che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti, per il tasso di conversione in lire in atto alla data di presentazione della domanda all'A.I.M.A. e che, alla data del presente decreto è pari a L. 1.030 per una unità di conto.

Una copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 5.

L'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'A.I.M.A. è fatta con lettera a firma del direttore generale, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino, e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1071/68 del 25 luglio 1968.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, né sostituito.

A termini di quanto stabilito dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1531/77 del 7 luglio 1977, l'ammassatore può ritirare dal magazzino, prima della fine del periodo di ammasso, la totalità o una parte del quantitativo di carne sotto contratto, non inferiore, comunque, a 50 quintali, a condizione che le carni siano rimaste in magazzino almeno due mesi dopo il completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e a condizione che la carne stessa venga esportata verso Paesi terzi entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di uscita dal magazzino.

Ove si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, l'ammassatore deve fornire la prova che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità e detta prova viene fornita secondo le stesse modalità valide in materia di restituzioni.

Nel caso l'ammassatore ritiri nei termini suindicati, in parte o tutte le carni ammassate per destinarle all'esportazione, l'aiuto viene ridotto per la parte di prodotto ritirato. A tal fine la somma da sottrarre all'ammontare complessivo dell'aiuto dovuto, si ottiene moltiplicando il quantitativo di prodotto di che trattasi, riferito al peso iniziale della carne con osso al momento dell'entrata in ammasso, per il numero di giorni di mancata permanenza in ammasso, e per l'importo unitario della detrazione giornaliera, di cui all'ultima colonna della tabella riportata al precedente art. 2.

L'ammassatore, nel caso di ritiro delle carni per destinarle all'esportazione, avverte l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente e l'A.I.M.A., almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a controllare le operazioni di anticipata cessazione dell'ammasso e redigerà specifico verbale riportando in esso le quantità di merce che, uscite dal magazzino frigorifero e sottratte all'ammasso, sono avviate alla esportazione.

Art. 7.

A compimento del periodo di ammasso l'A.I.M.A. a richiesta dell'ammassatore, provvede al pagamento dell'aiuto spettante, detraendo l'importo corrispondente al periodo di mancato ammasso nel caso di ritiro totale o parziale delle carni per destinarle all'esportazione.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta (verbale finale), del funzionario incaricato del controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A.

Art. 8.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente dall'A.I.M.A., qualora l'ammassatore non abbia rispettato i propri impegni.

Ove nei termini previsti sia stato ammassato meno del 90% della quantità convenuta in contratto o meno dell'85% di essa per il caso che il prodotto sia disossato per le totalità, l'aiuto non è corrisposto e la cauzione viene incamerata dall'A.I.M.A. in proporzione alla minore quantità ammassata rispetto a quella convenuta.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per causa di forza maggiore.

Il presente decreto è valido ed operante dalla data odierna.

Roma, addì 16 luglio 1977

Il Ministro-Presidente: MARCORA

MODELLO DI

ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato di quarti anteriori di bovini adulti non disossati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1531/77 del 7 luglio 1977.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, per conoscenza:

All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di: . . . .

Il sottoscritto . . . . nella qualità di . . . . e legale rappresentante della ditta . . . . . con sede in . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di . . . n. . . . del . . . .

In relazione

alla propria domanda in pari data del presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1531/77 del 7 luglio 1977 nonché del decreto del Ministro dell'agricoltura Presidente dell'A.I.M.A. del 7 luglio 1976 della partita di q.li . . . . di quarti anteriori di bovini adulti origine comunitaria che intende / non intende dissossare per intero / per q.li . . . . , per un periodo di ammasso di mesi . . . decorrenti dal giorno di chiusura delle operazioni di immagazzinaggio della suddetta quantità, da realizzare entro il quarantesimo giorno a partire da quello della data di spedizione da parte dell'A.I.M.A. della lettera di accettazione della domanda, con immagazzinamento del prodotto nelle celle di conservazione site in (ubicazione ed eventuale denominazione degli stabilimenti) . . . . . .

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dello aiuto di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1531/77 del 7 luglio 1977, all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta che proverrà da bovini di origine comunitaria, macellati da non oltre dieci giorni in macelli abilitati in osservanza della direttiva C.E.E. del 26 giugno 1964;

2) dare preventiva comunicazione scritta al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'A.I.M.A. - Via Palestro n. 81, Roma, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto di imballaggio nonché la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in una giornata è considerato singola partita);

4) effettuare, nel caso che ne abbia fatta specifica richiesta nella domanda, il taglio o disossamento della carne secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto n. . . . del . . .;

5) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4), inviandone copia giornalmente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'A.I.M.A.;

6) collocare in magazzino, in modo che sia bene identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita;

7) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

8) non mettere in vendita nè sostituire le partite di prodotti immagazzinate nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso, salvo il caso di ritiro delle carni dall'ammasso per destinarle all'esportazione secondo le modalità e alle condizioni previste all'art. 16 del citato decreto del . . . . . inviando tempestivamente all'A.I.M.A. la prova di avvenuta esportazione;

9) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

10) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dal regolamento (CEE) n. 1531/77 e dal citato decreto del . . . . .

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) dell'atto medesimo.

Firma . . . .

(segue autentica notarile della firma) . . . .

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, ecc.).

(8117)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1977.

Applicazione del marchio nazionale alle mandorle sgusciate destinate all'esportazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Vista la legge 12 luglio 1961, n. 603, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1961, n. 181, recante modificazioni agli articoli 24-26, 66, 78, 135, 237 del codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 25 maggio 1935, n. 835;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 1938, n. 186, concernente l'applicazione del marchio nazionale alle mandorle sgusciate destinate alla esportazione;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1962, n. 3, relativo alle modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

Considerata l'opportunità di provvedere a una revisione organica delle norme per l'applicazione del marchio nazionale alle mandorle sgusciate destinate alla esportazione, al fine di renderne le caratteristiche più aderenti alle esigenze dei mercati di consumo;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 31 luglio 1938, in premessa richiamato è abrogato e sostituito con le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, si applica alla esportazione delle mandorle sgusciate.

Per tutte le spedizioni all'estero di tale prodotto, è obbligatoria l'osservanza delle disposizioni di cui al predetto decreto.

Art. 3.

A) *Requisiti qualitativi minimi.*

Le mandorle destinate all'esportazione devono essere:

intere; non è considerato difetto l'assenza di una parte del tegumento o una leggera graffiatura superficiale dell'endosperma;

sane e, in particolare, esenti da muffa, marcio, insetti vivi o morti o da ogni parassita animale vivo o morto;

asciutte; il tenore di umidità non deve essere superiore al 7% per il prodotto commercializzato nei periodi 1° settembre-31 dicembre e del 6,5% per quello commercializzato nei periodi 1° gennaio-31 agosto;

pulite;

esenti da gomma o da macchie che le rendano non adatte al consumo (non sono considerati difetti le macchie esterne o interne che modificano il colore delle mandorle, a condizione che il prodotto sia adatto al consumo);

non rancide e prive di odori o sapori estranei.

La determinazione dell'umidità è fatta con le apparecchiature e i procedimenti di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.

B) *Tolleranze*

Sono ammesse relativamente al contenuto di ogni imballaggio le seguenti tolleranze (massime) da calcolarsi in percentuale ponderale sul netto:

a) polvere, gusci, altre sostanze estranee, mandorle con spessore inferiore ai 2 mm (mandorle insufficientemente sviluppate o raggrinzite), marce, rancide, ammuffite, vermicate, macchiate (si intendono le mandorle che presentano una decolorazione. Se la decolorazione non è accompagnata da una sensibile variazione del sapore non deve essere considerata come difetto grave) o con gomma (si intendono le mandorle danneggiate dalla presenza di sostanze gommose lucide o resinose che ricoprono più di 1/5 della superficie totale della mandorla): 0,60%;

b) rottame (si intendono le mandorle che non sono intere ed alle quali manca più di 1/3 della mandorla stessa): 5%;

c) mandorle amare in imballaggi contenenti mandorle dolci: 2%;

d) mandorle dolci in imballaggi contenenti mandorle amare: 5%;

e) gemelle: 20%.

Nel caso di mandorle scelte a mano, le tolleranze di cui al precedente punto *a*) non possono globalmente superare lo 0,25%, inoltre per tale prodotto è ammesso l'1% di rottame di mandorle; il 2% di mandorle amare in imballaggi contenenti mandorle dolci; il 5% di mandorle dolci in imballaggi contenenti mandorle amare; il 20% di gemelle.

E' ammessa l'esportazione di rottame di mandorle; in tal caso in ogni imballaggio è tollerata la percentuale, in peso sul netto, del 10% di semi interi e dell'1%, complessivamente, di polvere, gusci, altre sostanze estranee, mandorle con spessore inferiore a 2 mm marce, rancide, ammuffite, vermicate, macchiate o con gomma;

E' ammessa l'esportazione di gemelle; in tal caso in ogni imballaggio è tollerata la percentuale in peso netto, del 10% di semi monogemini.

A tale tipo di prodotto si applicano le tolleranze di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*).

Art. 4.

Imballaggi

La tara dei sacchi, da calcolarsi sul peso lordo, non deve superare il 2,5% se si tratta di sacchi semplici ed il 5% se si tratta di doppi sacchi.

Le casse devono essere di legno nuovo, asciutte, solide e costruite a regola d'arte.

Art. 5.
Indicazioni esterne

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte in modo indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni che dovranno figurare, nell'ordine che segue, al centro di uno dei lati del sacco o su una delle testate della cassa, oppure su di un cartellino resistente saldamente assicurato all'imballaggio stesso:

a) marchio nazionale di esportazione, del diametro di cm 12 per i sacchi e di cm 7 per le casse;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio dell'esportatore;

potrà essere usato anche il solo marchio quando sia stato regolarmente registrato presso l'ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato all'Istituto nazionale per il commercio estero;

c) denominazione del prodotto mediante una delle indicazioni seguenti « mandorle dolci », « mandorle amare », « rottame di mandorle », « mandorle gemelle », « mandorle scelte a mano »;

d) peso netto.

Oltre alle indicazioni regolamentari di cui sopra, soggette al controllo stabilito all'art. 7 sono ammesse soltanto quelle prescritte dalla legislazione del paese importatore, quelle aventi fine commerciale e quelle necessarie agli effetti del trasporto, purché non in contrasto con le indicazioni regolamentari. Tali indicazioni facoltative devono figurare su un lato del sacco o su elementi della cassa diversi da quelli su cui figurano le indicazioni regolamentari. Qualora sia accertata la non rispondenza delle indicazioni facoltative di cui sopra, l'esportatore è parimenti soggetto alle sanzioni di cui all'art. 8.

Art. 6.
Spedizioni

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti in modo da assicurare la buona conservazione del prodotto stesso durante il viaggio.

Art. 7.
Controllo

Tutte le spedizioni di mandorle sgusciate dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue applicando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1962, in premessa richiamato.

Art. 8.
Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 15 settembre 1977.

Roma, addì 21 luglio 1977

Il Ministro: OSSOLA

ALLEGATO 1

DETERMINAZIONE DELL'UMIDITA'

A) Per la normale pratica del controllo il personale dell'I.C.E. si avvarrà di un apparecchio basato sulla conduttività elettrica messo a disposizione dall'operatore commerciale.

In particolare tale apparecchio dovrà essere costruito in maniera che la pressione delle mandorle pestate nel relativo contenitore venga ottenuta in maniera automatica e non dipenda direttamente dall'operatore.

B) Qualora l'Istituto lo ritenga necessario, i campioni possono essere sottoposti ad analisi secondo il seguente metodo di laboratorio.

1) *Apparecchiatura*:

bilancia analitica con approssimazione al milligrammo;

contenitori cilindrici di vetro provvisti di tappo smerigliato;

stufa isotermica a riscaldamento elettrico, con una buona areazione naturale, regolata in modo che la temperatura sia mantenuta a 103 ± 2° C;

essiccatore contenente un disidratante efficace (es. cloruro di calcio) fornito di un piatto metallico per un raffreddamento rapido dei vasi.

2) *Procedimento e determinazione dell'umidità*:

pesare il vaso con il suo coperchio dopo averlo lasciato aperto per almeno trenta minuti nell'essiccatore a temperatura ambiente (M_0);

eseguire 4 ripetizioni; pesando 50 ± 5 g di prodotto per campione;

la pesatura del materiale nel vaso deve avere una approssimazione di 0,001 g - Ripartire uniformemente il materiale su tutto il fondo del vaso, indi chiudere questo con il suo coperchio e pesare il tutto (M_1);

effettuare le operazioni il più rapidamente possibile;

sistemare nella stufa, preventivamente regolata a 103 ± 2° C i vasi aperti (il coperchio si pone a fianco del vaso).

Chiusa la stufa si prolunga il riscaldamento per 6 ore.

Al termine delle 6 ore si apre la stufa, si appone immediatamente il coperchio sopra i vasi, che si pongono in un essiccatoio in attesa che si raffreddino (M_2).

La percentuale dell'umidità in peso si calcola con la formula:

$$\text{umidità } \% = \frac{M_1 - M_2}{M_1 - M_0} \times 100$$

(8260)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1977.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di luglio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, per un importo di lire 750 miliardi che verranno inte-

ramente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 93,00 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 luglio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1977
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 297

(8324)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1977.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di luglio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, per un importo di lire 750 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 86,40 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 luglio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1977
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 298

(8325)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 35/1977
Prezzi massimi al consumo delle carni bovine congelate

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2453 del 5 ottobre 1976, con il quale il consiglio della Comunità europea ha stabilito che gli organismi di intervento di alcuni Paesi membri pongano a disposizione dell'Organismo di intervento italiano 40.000 tonnellate di carne bovina congelata da vendere sul mercato italiano;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 12/1977 del 5 aprile 1977, con il quale sono stati stabiliti i prezzi massimi al consumo della carne bovina congelata, validi per tutto il territorio nazionale;

Ravvisata l'opportunità di stabilire una maggiore articolazione dei prezzi, al fine anche di incentivare la vendita al pubblico della carne congelata in preconfezioni sottovuoto;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 21 luglio 1977;

Delibera:

I prezzi massi al consumo della carne di bovino adulto congelata, allo stato di congelazione e allo stato di scongelazione, sono fissati come segue per tutto il territorio nazionale, IVA inclusa:

1) Carne bovina allo stato di scongelazione o allo stato di congelazione non preconfezionata sottovuoto:

a) Filetto e lombo . . . . . . L. 4.950 il kg

b) Polpa scelta del quarto posteriore: tagli dei muscoli della coscia (noce, rosa, girello, pezza, bistecche di costa senza osso, contro girello, piccione, campanello o corrispondenti denominazioni locali) . . . . » 4.100 »

c) Polpa scelta del quarto anteriore: tagli dei muscoli della spalla (reale e fracosta o corrispondenti denominazioni locali) . . . . » 3.600 »

d) Polpa comune: altri tagli non precedentemente elencati, ritagli di polpa scelta e ossibuchi con osso . . . . » 2.200 »

2) Carne bovina preconfezionata sottovuoto allo stato di congelazione:

a) Filetto e lombo . . . . . . L. 5.150 il kg

b) Polpa scelta del quarto posteriore: tagli dei muscoli della coscia (noce, rosa, girello, pezza, bistecche di costa senza osso, contro girello, piccione, campanello o corrispondenti denominazioni locali) . . . . » 4.300 »

c) Polpa scelta del quarto anteriore: tagli dei muscoli della spalla (reale e fracosta o corrispondenti denominazioni locali) . . . . » 3.700 »

d) Polpa comune: altri tagli non precedentemente elencati, ritagli di polpa scelta ed ossibuchi con osso . . . . » 2.300 »

La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(8303)

Provvedimento n. 36/1977. Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1977

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del consiglio del 19 dicembre 1974 ed in particolare l'art. 38 di tale regolamento con il quale è stata prorogata fino alla campagna 1979/80 la regolamentazione relativa al regime transitorio degli interventi nel settore bieticolo-saccarifero per l'Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1110/77 del consiglio del 17 maggio 1977 ed, in particolare, l'art. 5 di tale regolamento che modifica, in parte, il predetto art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2497/69 e n. 2571/69 della commissione, rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969, concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili ai prezzi delle barbabietole e, in particolare, il punto 2) dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2497/69 e l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2571/69, riguardanti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili in Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1112/77 del consiglio, che stabilisce le caratteristiche della qualità tipo delle barbabietole;

Visto il regolamento (CEE) n. 1113/77 del consiglio, che fissa i prezzi minimi delle barbabietole della qualità tipo per l'Italia;

Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 878/77 del 26 aprile 1977, relativo al tasso di conversione unità di conto/lire italiane, pari a L. 1.030;

Visto il regolamento (CEE) n. 206/68 del consiglio del 20 febbraio 1968 e successivi, che stabilisce disposizioni-quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 28/1977 con il quale, nel fissare il prezzo dello zucchero per la campagna 1977-78, è stato altresì stabilito il sovrapprezzo a favore della Cassa conguaglio zucchero;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato sotto l'egida ministeriale tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1977-78;

Tenuto conto della ravvisata necessità di mantenere per la campagna 1977-78 gli indirizzi di incentivazione della produzione bieticolo-saccarifera ai fini del rilancio del settore mediante una remunerazione minima garantita e del conseguente miglioramento degli approvvigionamenti nonchè della bilancia commerciale relativa al settore alimentare;

Sentita la commissione centrale prezzi nella riunione del 21 luglio 1977 (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero, di raccolto 1977 con tenore zuccherino del 16% all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione dello zucchero bianco che rientrerà nel quantitativo complessivo di quintali 12.300.000 di cui al regolamento (CEE) n. 3330/74 e successive modifiche, è fissato — in relazione a quanto stabilito per l'Italia dal regolamento (CEE) n. 1113/77, ricordato nelle premesse — in 28,72 unità di conto per tonn., pari a L. 29.581,60 per tonn. + I.V.A.

Per le barbabietole corrispondenti alla quantità di zucchero che le società saccarifere, nei limiti del 10% delle rispettive quote di base, riporteranno alla campagna 1978-79, si applica il prezzo minimo suddetto ridotto, secondo le norme di cui al regolamento (CEE) n. 2829/71 del consiglio del 24 dicembre 1971, della partecipazione dei venditori di barbabietole alla spesa di magazzinaggio per i quantitativi riportati nella misura stabilita dalle norme comunitarie, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

2. — Il prezzo minimo come sopra descritto delle barbabietole da zucchero di raccolto 1977, utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco che risulterà attribuito alla quota « B », è fissato, in relazione a quanto stabilito dallo stesso regolamento (CEE) n. 1113/77, in 21,09 unità di conto per tonn., pari a L. 21.722,70 per tonn. + I.V.A., salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

3. — Per le bietole utilizzate per la produzione di zucchero bianco corrispondente al quantitativo complessivo di quintali 14.000.000 previsto dalle disposizioni comunitarie, la quota integrativa di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74, modificato dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1110/77, attribuita nella misura di 6,59766 unità di conto pari a L. 6.795,60 per tonn. di barbabietole con tenore zuccherino del 16%, è corrisposta, al netto dell'importo di L. 1.000 a tonn. bietole di cui al successivo punto 4, nella misura di L. 5.795,60 per tonnellata + I.V.A.

Qualora la produzione complessiva di zucchero bianco dovesse superare i quintali 14.000.000, l'importo complessivo della quota integrativa di spettanza agricola sarà ripartita — secondo le modalità che, se del caso, saranno successivamente stabilite — sul quantitativo totale di bietole utilizzate per la produzione di zucchero e sarà corrisposta al netto dell'importo di L. 1.000 a tonn. bietole di cui al successivo punto, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

4. — L'importo di L. 1.000 a tonn. di barbabietole con tenore di zucchero del 16%, pari a L. 795,57 a quintale zucchero, di cui al precedente punto 3, come d'accordo interprofessionale, è compreso negli aiuti di adattamento previsti dall'art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74, modificato dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1110/77, e sarà accantonato dalla Cassa conguaglio zucchero in un fondo per la copertura, per conto dei bieticoltori, degli oneri di parte agricola derivanti dalle eccedenze eventuali di produzione, con le modalità e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 37/77 di pari data del presente provvedimento.

5. — Per la corresponsione delle quote integrative di cui al punto 3, è stato stabilito, con il provvedimento C.I.P. n. 28/77, un apposito sovrapprezzo sul prezzo dello zucchero immesso a consumo che viene gestito dalla Cassa conguaglio zucchero, per conto e sotto il controllo della quale le società saccarifere ne effettueranno la corresponsione.

6. — I prezzi minimi di cui ai punti 1 e 2 nonché la quota integrativa di cui al punto 3, per le bietole a polarizzazione diversa dal 16%, saranno per 1/10% di tenore di saccarosio:

a) aumentati al minimo di:

0,675% per tenori superiori al 16% e inferiori o uguali al 18%;

0,525% per tenori superiori al 18% e inferiori o uguali al 19%;

0,375% per tenori superiori al 19% e inferiori o uguali al 20%;

b) diminuiti al massimo di:

0,675% per tenori inferiori al 16% e superiori o uguali al 15,5%;

0,750% per tenori inferiori al 15,5% e superiori o uguali al 14,5%;

0,750% per tenori inferiori al 14,5%;

c) per le barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20% si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20%.

7. — La percentuale del saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sarà accertata in contraddittorio secondo il metodo polarimetrico.

Pure in contraddittorio, e secondo le modalità in vigore nelle campagne precedenti, dovranno essere accertati il peso, il campionamento e la percentuale di tara per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

8. — Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 206/68 e successivi, di integrazione o modificazione, nonché quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Roma, addì 26 luglio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(8304)

Provvedimento n. 37/1977. Prezzo d'intervento derivato dello zucchero per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1977-78 e prezzi di entrata. Compiti della Cassa conguaglio zucchero.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del consiglio del 19 dicembre 1974, e successivi ed in particolare l'art. 38 del predetto regolamento, con il quale è stata fra l'altro prorogata, fino alla campagna 1979-80, la regolamentazione transitoria del settore bieticolo-saccarifero per l'Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1110/77 del consiglio del 17 maggio 1977, che modifica in parte il predetto art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74;

Visto il regolamento n. 1113/77 del consiglio del 17 maggio 1977, che ha fissato, per la campagna 1977-78, fra l'altro, il prezzo d'intervento derivato per tutte le regioni d'Italia, nonché i prezzi unici di entrata per la Comunità dello zucchero bianco, dello zucchero greggio e del melasso;

Visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del consiglio del 26 aprile 1977, relativo al tasso di conversione unità di conto/lire italiane, pari a L. 1.030;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1976, con il quale sono state stabilite le «quote di base» per la produzione di zucchero relativa alle campagne dal 1975-76 al 1979-80;

Visto il regolamento (CEE) n. 206/68 e successivi del consiglio del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni-quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968), e successivi, che ha istituito la Cassa conguaglio zucchero nonché le contribuzioni ed erogazioni di sua competenza per il graduale inserimento dell'economia saccarifera nazionale in quella comunitaria;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 5/1971, del 26 febbraio 1971, con cui è stata deliberata la chiusura della Cassa conguaglio prezzo zucchero di importazione;

Visto il telegramma n. 43478/152948 del 10 agosto 1971, con il quale il Ministero del tesoro ha disposto di affidare le pendenze insolute di detta Cassa alla Cassa conguaglio zucchero; vista la lettera n. 3148 del 19 maggio 1972 del Presidente delegato del C.I.P., recante disposizioni in merito al trasferimento di dette pendenze;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 28/1977 del 30 giugno 1977 concernente i prezzi dello zucchero;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 36/1977 di pari data del presente, relativo al prezzo ed alle condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1977;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato sotto l'egida ministeriale tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1977-78;

Considerata l'opportunità di confermare, anche per la campagna 1977-78, la perequazione dei tassi di interesse — rispetto a quelli considerati dalla C.E.E. — riducendo il divario esistente tra i tassi effettivamente praticati in Italia e quello preso a riferimento per la perequazione stessa;

Considerato che, per lo zucchero di produzione 1976-77 riportato alla campagna 1977-78, l'integrazione corrisposta all'industria di trasformazione può essere ragguagliata alla misura stabilita per la produzione della stessa campagna 1977-78;

Sentita la commissione centrale prezzi nella riunione del 21 luglio 1977 (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1. — Il punto 1 del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 è sostituito dal seguente:

I prezzi di intervento applicabili in Italia e i prezzi unici di entrata comunitari per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per il melasso, sono quelli fissati dai regolamenti (CEE) n. 1112/77 e n. 1113/77 espressi in lire italiane al cambio di L. 1.030 per una unità di conto.

2. — Il punto 2 del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, è sostituito dal seguente:

Il prezzo d'intervento derivato per l'Italia e adattato in funzione delle caratteristiche di qualità secondo quanto stabilito dalle norme comunitarie.

3. — Il sovrapprezzo di L. 94 per kg netto di zucchero, stabilito dal provvedimento C.I.P. n. 28/77 del 30 giugno 1977, si applica su tutto lo zucchero di produzione nazionale di qualsiasi qualità e tipo (tal quale o trattato) nonché sullo zucchero di importazione (tal quale o trattato). Per lo zucchero contenuto in prodotti d'importazione, il suddetto sovrapprezzo si applica nella misura di L. 88,50 per kg netto di zucchero.

4. — Il punto 5 del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 è modificato come segue:

Lo zucchero denaturato, sia di produzione nazionale, sia di produzione degli altri Paesi comunitari, è esente da detto sovrapprezzo e sottoposto alle vigenti disposizioni in materia di zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame. E' assimilato allo zucchero denaturato lo zucchero utilizzato per usi chimici che, secondo le disposizioni comunitarie, usufruisce di una restituzione alla produzione o che ha ottenuto l'esenzione dall'imposta di fabbricazione, purché siano osservate le prescrizioni del Ministero delle finanze e della Cassa conguaglio zucchero.

E', altresì, esente dal sovrapprezzo lo zucchero di produzione nazionale conferito all'organismo d'intervento, nonché quello esportato tal quale in regime di abbuono di imposta di fabbricazione o acquistato e lavorato in regime di abbuono di imposta di fabbricazione per la preparazione di prodotti destinati all'esportazione, secondo la procedura di cui al successivo punto 5, lettera *i*).

Inoltre, lo zucchero di qualsiasi qualità e tipo ed i prodotti contenenti zucchero aggiunto, immessi in temporanea importazione, sono esenti dal sovrapprezzo qualora vengano riesportati; il sovrapprezzo seguirà, pertanto, la disciplina riguardante i diritti doganali gravanti sullo zucchero in temporanea importazione.

5. — Per la campagna 1977-78 le erogazioni dirette ed indirette della Cassa conguaglio zucchero da effettuarsi con le modalità di cui al punto 6 del provvedimento C.I.P. n. 1195, integrate da quelle sottoindicate, sono le seguenti:

a) L'integrazione ai produttori di barbabietole, di cui allo art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74, modificato dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1110/77, di lire 5.795,60 per tonnellata di barbabietole con tenore zucchero del 16 %, così come previsto al punto 3 del provvedimento n. 36/77, di pari data del presente.

L'integrazione di cui trattasi sarà pagata tramite le società saccarifere alle quali sarà corrisposto il correlativo importo di L. 4.610,80 per quintale netto di zucchero bianco (da bietole o da melasso), sulla produzione della campagna 1977-78 che rientrerà nel quantitativo complessivo di quintali 14 milioni di zucchero di cui alle disposizioni comunitarie sopra citate.

Qualora la produzione complessiva di zucchero bianco dovesse superare i quintali 14 milioni, l'integrazione di cui si tratta sarà quella prevista al secondo comma del punto 3 del provvedimento C.I.P. n. 36/77; contemporaneamente verrà determinato il relativo proporzionale importo per quintale netto di zucchero bianco.

b) L'integrazione all'industria trasformatrice, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74, e successive modifiche, di L. 2.706,06 per quintale netto sullo zucchero bianco (da bietole e da melasso) prodotto in Italia nella campagna 1977-78, che rientri nel quantitativo complessivo di 14 milioni di quintali previsto dalle disposizioni comunitarie sopra citate.

c) L'integrazione di L. 541,21 a quintale netto di zucchero riportato dalla campagna 1976-77, da corrispondere all'atto dell'immissione al consumo di detto prodotto, qualora rientri nei 14 milioni di quintali predetti.

d) L'ammontare delle integrazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sarà versato, sulla base della produzione provvisoria, salvo conguaglio rispetto alla produzione definitiva di zucchero della campagna (mese per mese per le variazioni intervenute), entro il 20 dicembre 1977, dalla Cassa conguaglio zucchero alle società saccarifere.

Il versamento entro la data suddetta dell'ammontare della integrazione di cui alle lettere *a*) e *b*) alle società saccarifere, consentirà a queste ultime il pagamento dell'integrazione di cui si tratta ai produttori di barbabietola entro il 31 dicembre 1977.

A tale scopo le società saccarifere dovranno denunciare e documentare alla Cassa conguaglio zucchero, entro il 10 dicembre 1977:

la produzione provvisoria di zucchero da bietola, campagna 1977-78, ottenuta alla data del 30 novembre 1977, espressa in quintali netti di zucchero bianco;

le quantità di zucchero da bietola di produzione 1977-78, espresse in quintali netti di zucchero bianco, estratte dai magazzini fiduciari a tutto il 30 novembre 1977, nonchè l'ammontare del corrispondente sovrapprezzo di L. 6.693,94 al quintale, al netto cioè dell'integrazione di cui alla lettera *b*), accreditato alla Cassa con valuta del giorno quindici del mese successivo a quello di estrazione.

Le eventuali somme eccedenti, rispetto alle integrazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), dovranno essere versate alla Cassa conguaglio zucchero con le modalità di seguito indicate.

Per le quantità di zucchero estratte a partire dal mese di dicembre, l'intero importo del sovrapprezzo di cui al punto 3 dovrà essere versato entro il 15 del mese successivo a quello di estrazione, salvo quanto previsto al precedente primo comma per la produzione ottenuta dal mese di dicembre in poi e non comunicata entro il 10 dicembre 1977.

Per i versamenti effettuati successivamente ai suddetti termini, sono dovuti gli interessi fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per i ritardati pagamenti.

Il mancato versamento dell'importo di cui sopra e dei relativi interessi, entro quindici giorni da detti termini, darà luogo alla applicazione della riscossione coattiva di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

e) Ai fini della corresponsione dell'integrazione di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74, e successive modifiche, con riferimento allo zucchero derivante dalla lavorazione del melasso, resta salva l'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 1976, citato nelle premesse.

f) L'integrazione all'industria trasformatrice su tutto lo zucchero prodotto in Italia nella campagna 1977-78, nonchè su quello di produzione 1976-77 giacente al 1° luglio 1977, espresso in quintali netti di zucchero bianco, quale differenza fra gli oneri finanziari a carico della stessa industria trasformatrice nazionale e l'importo di L. 253,61 a quintale mese riconosciuto a tale titolo in sede comunitaria.

Ogni variazione di quest'ultimo importo comporterà una corrispondente variazione nell'ammontare dell'integrazione.

Gli oneri finanziari a carico dell'industria nazionale saranno calcolati mensilmente applicando al prezzo di intervento derivato per l'Italia — comprensivo del contributo spese di magazzinaggio — il tasso praticato al migliore cliente solvibile (prime rate) in vigore al 15 di ciascun mese diminuito di 1 punto.

Per il calcolo degli importi di cui sopra provvederà la Cassa conguaglio zucchero secondo il sistema in atto per l'applicazione dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 riguardante le spese di magazzinaggio; i versamenti alle società saccarifere di quanto di loro competenza dovranno essere effettuati entro venticinque giorni dalla presentazione della relativa documentazione.

g) Restano invariate, per eventuali conguagli sulla produzione 1976-77, le integrazioni disposte con i provvedimenti C.I.P. per tale campagna.

I quantitativi di zucchero di produzione nazionale in giacenza nei magazzini fiduciari alla data del 1° luglio 1977, si intendono immessi al consumo prioritariamente rispetto alla nuova produzione, ai fini del versamento del sovrapprezzo di cui al punto 3 da effettuarsi con le modalità di cui alla lettera *d*), salvo le quantità riportate.

h) Integrazione, a copertura degli oneri derivanti dalla definizione delle pendenze insolute della cessata Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione, per le quali dovrà essere tenuta contabilità separata.

A modifica del punto 6, lettera *f*), del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, i versamenti delle somme dovute per la definizione delle pendenze che abbiano dato luogo a contestazioni, devono essere preventivamente autorizzati dalle amministrazioni di vigilanza e di controllo.

i) Integrazione del sovrapprezzo, nella misura di L. 94 a kg netto stabilita al precedente punto 3, per lo zucchero esportato tal quale.

Per lo zucchero contenuto in prodotti trasformati esportati, l'integrazione sarà corrisposta nella misura di L. 83 a kg netto per le esportazioni effettuate fino al 31 agosto 1977 e di L. 88,50 per l'esportazioni effettuate successivamente.

Per le esportazioni, in regime di abbuono d'imposta, di zucchero tal quale o di zucchero incorporato in prodotti, gli interessati all'integrazione dovranno produrre alla Cassa conguaglio zucchero un certificato del competente U.T.I.F. comprovante il quantitativo ammesso all'abbuono dell'imposta di fabbricazione di zucchero incorporato in prodotti.

Gli interessati, che si siano avvalsi della esenzione prevista dal penultimo comma del precedente punto 4, dovranno produrre preventivamente fidejussione alla Cassa conguaglio zucchero per l'importo corrispondente al sovrapprezzo.

La Cassa conguaglio zucchero autorizzerà la consegna dello zucchero in esenzione da sovrapprezzo e le società saccarifere ne terranno conto nella contabilizzazione con la Cassa conguaglio zucchero.

La fidejussione sarà liberata all'atto dell'esportazione, sulla base del certificato U.T.I.F. comprovante la quantità di zucchero incorporata ammessa all'abbuono dell'imposta di fabbricazione.

Per le esportazioni di zucchero aggiunto contenuto in prodotti, per il quale viene restituita l'imposta di fabbricazione, gli interessati produrranno il documento comprovante il diritto a tale restituzione; sul quantitativo risultante da tale documento sarà valutata l'integrazione di cui trattasi.

Gli operatori interessati dovranno presentare alla Cassa conguaglio zucchero la domanda, per l'integrazione predetta, entro nove mesi dalla data di esportazione, quale risulta dai documenti doganali, salvo proroga su richiesta motivata.

l) Gli interessi passivi per eventuali operazioni connesse alle anticipazioni di cui alla lettera *d*) e delle norme di cui al punto 6 successivo, nonchè per i pagamenti differiti di cui alla lettera *h*).

m) Gli oneri di gestione della Cassa conguaglio zucchero.

6. — La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad accantonare in un apposito fondo, su tutta la produzione della campagna 1977-78, l'importo di L. 1.000 a tonnellata di barbabietole con tenore di zucchero del 16 %, pari a L. 795,57 a quintale netto di zucchero bianco, a valere sugli aiuti di adattamento, di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 3330/74, riconosciuti ai produttori di bietole.

Al suddetto fondo — per il quale sarà tenuta contabilità separata — la Cassa conguaglio zucchero accrediterà, relativamente alle somme accantonate, gli interessi al tasso riconosciuto dalle banche sui crediti della Cassa stessa, diminuito di due punti a titolo di rimborso delle spese di gestione del fondo medesimo.

La Cassa conguaglio, a valere sull'accantonamento di cui sopra e nei limiti dello stesso, provvederà a riconoscere alle società saccarifere interessate, per conto dei produttori di barbabietole, i seguenti oneri attinenti alla eventuale produzione di zucchero eccedente:

a) Entro la fine di ogni mese, un importo corrispondente al 60 % del mancato rimborso mensile comunitario per spese di magazzinaggio su tutto lo zucchero prodotto in eccedenza che non usufruisce di tale rimborso.

b) Il 60 % del contributo sulla produzione relativo alla quantità di zucchero che risulti attribuito alla quota « B » dalle singole società saccarifere; tale versamento sarà effettuato alle società saccarifere interessate, tenuto conto delle scadenze di pagamento al riguardo previste dalla normativa comunitaria.

c) Il rimborso degli oneri di parte agricola (60 % del totale) conseguenti alla esportazione verso i Paesi terzi dello zucchero prodotto oltre la quota massima delle singole società.

d) In caso di produzione eccedente i quintali 14 milioni di zucchero, l'importo necessario a coprire la differenza tra l'integrazione ai produttori di barbabietole di L. 5.795,60 a tonnellata a 16°, di cui al primo comma del punto 3 del provvedimento n. 36/1977, e quella che sarà determinata secondo quanto previsto dallo stesso provvedimento al secondo comma del punto 3.

Questo importo sarà versato entro il 20 dicembre 1977, come indicato al punto 5, lettera *c*).

Qualora, in base ai dati della produzione provvisoria, l'accantonamento predetto dovesse risultare eccessivo per la copertura degli oneri di parte agricola sulle eccedenze eventualmente risultanti, lo stesso accantonamento sarà ridotto e corrispondentemente sarà adeguata l'integrazione ai bieticoltori di cui al punto 5, lettera *a*).

Il Presidente del C.I.P. è delegato ad emanare le relative disposizioni applicative.

Nel caso in cui l'ammontare dell'accantonamento dovesse risultare inferiore alla totale copertura degli oneri di parte agricola, la differenza sarà coperta come previsto dall'accordo interprofessionale 1977.

7. — Sono confermati alla Cassa conguaglio zucchero compiti derivanti dall'applicazione:

a) Dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74, riguardante le spese di magazzinaggio.

b) Dell'art. 27 del regolamento (CEE) n. 3330/74, riguardante la riscossione del contributo gravante sulla produzione. La misura massima di tale contributo per la campagna 1977-78 è stabilita dal regolamento (CEE) n. 1113/77 in u.c. 9,85 per quintale di zucchero bianco eccedente la quota base.

c) Del punto 6, lettera *c*), del provvedimento C.I.P. n. 27/74 del 28 giugno 1974.

8. — Il comitato di gestione della Cassa conguaglio zucchero, di cui al punto 10 del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, è integrato con un terzo rappresentante dei bieticoltori.

I segretari del predetto comitato, che in ogni caso devono essere dipendenti statali, vengono nominati, su designazione delle amministrazioni vigilanti, dal Presidente delegato del C.I.P.

Potranno essere ratificate le nomine dei segretari stessi precedentemente avvenute con delibera del comitato di gestione.

Roma, addì 26 luglio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(8305)

Provvedimento n. 38/1977. Modalità di applicazione del punto 11 del provvedimento C.I.P. n. 28/1977. Rimborso quota di sovrapprezzo di L. 5,50 al kg netto di zucchero utilizzato per ottenere prodotti trasformati.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 28/1977 del 30 giugno 1977, relativo ai prezzi ed al sovrapprezzo dello zucchero applicabili dal 1° luglio 1977;

Visto il punto 11 del suddetto provvedimento con il quale è stato disposto il rimborso, da parte della Cassa conguaglio zucchero, alle aziende utilizzatrici, di L. 5,50 per kg netto di zucchero utilizzato per ottenere prodotti trasformati;

Considerata l'opportunità di emanare tempestivamente le norme per l'applicazione del suddetto rimborso, prevedendo anche la possibilità, sulla base della verifica dell'esecuzione di tali norme, di rendere più snelle le relative procedure, delegando a tal fine il Presidente del C.I.P. ad emanare le disposizioni del caso;

Sentita la commissione centrale prezzi nella riunione del 21 luglio 1977 (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1. — Per essere ammesse al beneficio del rimborso di cui al punto 11 del provvedimento C.I.P. n. 28/77, le imprese interessate devono presentare un'apposita domanda alla Cassa conguaglio zucchero (via dei Maroniti n. 40, Roma) indicando:

a) ditta o ragione sociale;

b) indirizzo o sede legale;

c) sede dello stabilimento o del laboratorio di produzione;

d) quantitativo di zucchero trasformato negli ultimi due anni.

Alla domanda devono essere allegati:

un certificato della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dal quale risulti la natura e l'attività svolta dall'impresa;

un impegno a consentire in qualsiasi momento, da parte della Cassa conguaglio zucchero, controlli sugli acquisti di zucchero e sulle relative utilizzazioni.

2. — La Cassa conguaglio zucchero, preso atto della regolarità della domanda di cui al punto 1, informerà gli interessati della loro ammissione al beneficio del rimborso di cui al punto 11 del provvedimento C.I.P. n. 28/77.

3. — Le imprese ammesse al beneficio potranno chiedere il rimborso non più di una volta al mese e per un quantitativo non inferiore a 300 quintali di zucchero acquistato e utilizzato nel periodo cui si riferisce la domanda.

4. — La domanda deve, tra l'altro, indicare:

a) la quantità di zucchero acquistato ed utilizzato nel periodo cui si riferisce la domanda stessa;

b) l'importo del rimborso richiesto (L. 5,50 a kg netto per la quantità di cui al punto *a*);

c) una dichiarazione che lo zucchero, oggetto della richiesta di rimborso, è stato effettivamente e completamente utilizzato per la trasformazione in altri prodotti e non rivenduto tal quale.

La stessa domanda deve, inoltre, essere corredata dalla copia delle fatture di acquisto dello zucchero o delle bollette doganali d'importazione.

5. — Qualora da accertamenti dovesse risultare l'irregolarità della richiesta di rimborso, l'ammissione al beneficio verrà revocata definitivamente, salvo altri provvedimenti anche di natura giudiziaria.

6. — Nel caso, a seguito della verifica dell'applicazione delle norme sopra disposte, si rendesse necessario snellire le procedure, il presidente del C.I.P. è delegato ad emanare le relative norme di applicazione prevedendo, eventualmente, anche il pagamento del sovrapprezzo ridotto di L./kg 5,50 all'atto dell'acquisto dello zucchero presso gli zuccherifici nazionali o all'atto dell'importazione.

Roma, addì 26 luglio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(8306)

Provvedimento n. 39/1977. Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, campagna 1977-78

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al C.I.P. di stabilire, con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il proprio provvedimento n. 15/1976 del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77;

Considerato che non sono intervenuti elementi atti a modificare, per la campagna 1977-78, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, di cui al citato provvedimento n. 15/1976;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 21 luglio 1977;

Delibera

di confermare, per la campagna 1977-78, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976).

Roma, addì 26 luglio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(8307)

Provvedimento n. 40/1977
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerata l'opportunità di aderire ad allineamenti di prezzo in riduzione proposti da alcune imprese farmaceutiche;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 21 luglio 1977;

Delibera:

A decorrere dal settimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencati.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita gli estremi del presente provvedimento.

Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo
Dermax	Fargal-Pharmasint	Unguento 15 g	L. 2.310
Bio Ampi	Merifarma	12 cps 250 mg	L. 2.520

Roma, addì 26 luglio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(8308)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti, di cui alla «Determinazione» in data 12 aprile 1976 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 in data 23 aprile 1976 sono confermate per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1977.

Roma, addì 23 luglio 1977

Il direttore: SARACENO

(8270)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 26 luglio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,20	881,20	881,25	881,20	881,20	881,20	881,10	881,20	881,20	881,20
Dollaro canadese	829,10	829,10	830 —	829,10	829,20	829,10	829,45	829,10	829,10	829,10
Franco svizzero	369,15	369,15	369,50	369,15	369,10	369,10	369 —	369,15	369,15	369,15
Corona danese	149,60	149,60	149,40	149,60	149,60	149,60	149,6	149,60	149,60	149,60
Corona norvegese	169,15	169,15	169,50	169,15	169,40	169,15	169,17	169,15	169,15	169,15
Corona svedese	205,40	205,40	205,50	205,40	205,45	205,45	205,47	205,40	205,40	205,40
Fiorino olandese	365,60	365,60	365,40	365,60	365,87	365,55	365,61	365,60	365,60	365,60
Franco belga	25,23	25,23	25,20	25,23	25,23	25,22	25,224	25,23	25,23	25,25
Franco francese	183,37	183,37	183,40	183,37	183,58	183,35	183,35	183,37	183,37	183,35
Lira sterlina	1515,80	1515,80	1515,50	1515,80	1515,66	1515,80	1515,65	1515,80	1515,80	1515,80
Marco germanico	391,72	391,72	391,90	391,72	391,80	391,90	391,58	391,72	391,72	391,70
Scellino austriaco	55,099	55,099	55,10	55,099	55,08	55,10	55,085	55,099	55,099	55,10
Escudo portoghese	23,07	23,07	22,98	23,07	23,10	23,08	23,05	23,07	23,07	23,07
Peseta spagnola	10,382	10,382	10,40	10,382	10,38	10,35	10,38	10,382	10,382	10,38
Yen giapponese	3,334	3,334	3,34	3,334	3,334	3,33	3,335	3,334	3,334	3,33

Media dei titoli del 26 luglio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,025
Redimibile 3,50 % 1934	98,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,875
» 5 % (Ricostruzione)	96,900
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,125
» 5 % (Città di Trieste)	91,625
» 5 % (Beni esteri)	91,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,350
» 5,50 % » » 1968-83	75,350
» 5,50 % » » 1969-84	73,025
» 6 % » » 1970-85	75,025
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	71,650
» 9 % » » 1975-90	79,925
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	94,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,975
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,450
» poliennali 7 % 1978	95,175
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,600
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,025
» » 9 % 1980	88,200
» » 10 % 1981	88,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,150
Dollaro canadese	829,275
Franco svizzero	369,075
Corona danese	149,605
Corona norvegese	169,160
Corona svedese	205,435
Fiorino olandese	365,605
Franco belga	25,227
Franco francese	183,360
Lira sterlina	1515,725
Marco germanico	391,65
Scellino austriaco	55,092
Escudo portoghese	23,06
Peseta spagnola	10,381
Yen giapponese	3,334

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1971, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148 ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei direttori sanitari in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Baiti Silverio, nato a Budoia il 20 giugno 1932;
Burani Giorgio, nato a Reggio Emilia il 10 marzo 1928;
Carissimo Giacomo, nato ad Altamura il 28 febbraio 1925;
Grilli Vito, nato ad Altamura il 2 gennaio 1925;
Marceca Ignazio, nato a Paceco il 14 gennaio 1919;
Mastrobuono Michele, nato a Campobasso il 27 maggio 1926;
Maugeri Umberto, nato a Milano il 21 agosto 1940;
Molese Andrea, nato a Villa S. Giovanni il 18 giugno 1923;
Panzitta Salvatore, nato a S. Calogero il 13 dicembre 1929;
Pepicelli Eolo, nato a Nocera Inferiore il 2 dicembre 1917.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Buffa Francesco, nato a Vita il 3 gennaio 1925;
Castellarin Giuseppe, nato a Casarsa della Delizia il 21 settembre 1935;
Messana Clemente, nato a Brescia il 2 giugno 1934.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7887)

OSPEDALE CIVICO «SS. TRINITA'» DI TERMINI IMERESE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termini Imerese (Palermo).

(8191)

OSPEDALE «BOLDRINI» DI THIENE

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Thiene (Vicenza).

(8187)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale 1ª;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale 2ª.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(8188)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI ORBETELLO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(8189)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale civile:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

tre posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Policlinico:

un posto di assistente del servizio di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente della clinica otorinolaringoiatrica;

due posti di assistente della clinica delle malattie nervose e mentali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena.

(8190)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria (secondo posto).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(8183)

OSPEDALE « PARADISO » DI GIOIA DEL COLLE

Concorso ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(8192)

OSPEDALE « G. LEOGRANDE » DI ALBEROBELLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alberobello (Bari).

(8181)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna).

(8182)

OSPEDALE « S. GIOVANNI EVANGELISTA » DI TIVOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso, accettazione e osservazione (disciplina chirurgia generale);

due posti di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Tivoli (Roma).

(8185)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia toracica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia toracica, fatti salvi i diritti di eventuali aspiranti di cui alla legge regionale della Lombardia 15 settembre 1976, n. 46.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(8185)

OSPEDALE INTERCOMUNALE « BASTASINI » DI QUISTELLO

Concorso ad un posto di primario di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Quistello (Mantova).

(8184)

OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CORTONA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortona (Arezzo).

(8193)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortona (Arezzo).

(8194)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772070)